



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 80 del 24-12-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020, 2021 E 2022 E PIANO OCCUPAZIONALE 2020.

L'anno duemiladiciannove, addì ventiquattro del mese di dicembre alle ore 10:00, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO GILBERTO CARACENI la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE Pasquale Ercoli.

Intervengono i Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	Firma presenti	Qualifica
CARACENI GILBERTO	Presente	SINDACO
GIANCAMILI EROS	Presente	VICESINDACO
TESEI LUCA	Presente	ASSESSORE

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020, 2021 E 2022 E PIANO OCCUPAZIONALE 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 91, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione della spesa;

VISTO l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*Finanziaria 2008*), per il quale le Amministrazioni pubbliche al fine di assicurare il funzionamento e l'ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, riguardo alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999;

VISTO l'articolo 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale ai commi 2, 3 e 6, prevede:

“2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario

massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";

VISTO l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, modificato con d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, per il quale:

"4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici";

VISTO l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), per il quale:

"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per il quale:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

- a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;*
- b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
- c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;*
- d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione a un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;*
- e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.”;*

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

CONSIDERATO che il decreto n. 75/2017, di modifica al d.lgs. n. 165 del 2001, ha superato il tradizionale concetto di dotazione organica, inteso quale contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate, traducendosi la nuova dotazione organica in una dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, nel rispetto degli indicatori di spesa potenziale massima, per la quale si può procedere annualmente alla rimodulazione quantitativa e qualitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati;

VERIFICATO che il punto della nuova disciplina che assume maggiore rilievo innovativo è costituito dal superamento della nozione tradizionale di dotazione organica e dalla centralità che assume, rispetto a questo documento, il piano triennale del fabbisogno del personale; il principio di carattere generale, sul terreno operativo, si traduce nella conclusione che, a differenza del passato, il

PTFP può prevedere l'assunzione di personale non inserito nella dotazione organica e, di conseguenza, la modifica della stessa, con la conseguenza che la dotazione organica debba essere allegata al PTFP;

VISTA la necessità di garantire la coerenza tra il piano triennale del fabbisogno del personale e l'organizzazione degli uffici, finalizzata a rilevare le effettive esigenze;

VISTI i contenuti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 165/2001 - Eccedenze di personale e mobilità collettiva - così come modificato dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, di seguito riportati:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

RILEVATO, in esito a quanto sopra, che è stata compiuta la prevista ricognizione, da cui risulta che l'Ente non ha personale in soprannumero o di eccedenza;

VISTA la propria deliberazione n. 57 in data 4 ottobre 2018, con la quale è stato approvato il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, modificato con deliberazione Giunta Comunale n. 68 in data 12 novembre 2019, con la quale, riguardo alla nuova unità di personale assegnata dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche per gli adempimenti post-sisma 2016, è stata prevista la costituzione di due rapporti di lavoro a tempo parziale e determinato di 12 mesi, nei profili di Istruttore Tecnico Direttivo e Istruttore Contabile Direttivo - Categoria D - Posizione Economica D1;

VISTA la nota successiva dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche - Sisma 2016 - con la quale si specifica, al Punto 8, che assunzioni delle unità aggiuntive ai Comuni colpiti dal sisma, in esito alle risultanze del Comitato Istituzionale tenutosi il 19 settembre 2019, devono avvenire esclusivamente a tempo pieno;

CONSIDERATO che la decisione di costituire due rapporti di lavoro a tempo parziale per gli adempimenti post- sisma, a suo tempo decisa, è funzionale alle necessità dell'Ente e alle sue specifiche priorità;

RITENUTA la necessità di approvare il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 e il piano occupazionale 2020, che tenga conto delle necessità emerse e nei seguenti contenuti:

- 1. nuova unità assegnata dall'USR Marche - Sisma 2016 :** si conferma il fabbisogno di 18 ore settimanali di un Istruttore Contabile Direttivo - Categoria D1- , con rapporto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi;
- 2. prima unità assegnata dall'USR Marche - Sisma 2016:** si conferma il fabbisogno di 18 ore settimanali di un Istruttore Tecnico e di 18 ore settimanali di un Istruttore Amministrativo, mediante costituzione di due rapporti di lavoro a tempo determinato;
- 3. Servizi di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale:** si conferma il fabbisogno di sei ore settimanali indicative, con personale dipendente da altro Ente, avvalendosi della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 557, della legge 311 del 2004;
- 4. Servizi Finanziari:** si conferma la gestione associata dei Servizi finanziari con il Comune di Falerone, per il fabbisogno di 15 ore settimanali, formalizzata con deliberazione Giunta Comunale n. 66 in data 8 ottobre 2019;
- 5. Restante personale a tempo indeterminato:** è confermato il personale in servizio, fatto salvo l'eventuale pensionamento del dipendente esterno;
- 6. Personale a tempo determinato per potenziamento servizi tecnici sisma 2016:** si conferma la costituzione di un rapporto di lavoro flessibile di 18 ore settimanali, della durata di 12 mesi, con onere della spesa a carico del bilancio, stante il divieto di costituzione di due rapporti di lavoro a tempo parziale per la seconda unità lavorativa assegnata;

EVIDENZIATO che la costituzione del rapporto di lavoro di cui al punto 6, avviene nel rispetto dell'articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge N. 78/2010, sul contenimento della spesa del personale e alla luce degli orientamenti della Corte dei conti - Sezione Autonomie (deliberazione n. 15 del 2019) e Corte dei conti Regione Veneto (deliberazione n. 369 del 2018);

DATO ATTO che questo Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

EVIDENZIATO che l'assunzione di personale è vincolata all'osservanza delle prescrizioni di carattere ordinamentale stabilite dalla normativa vigente in materia, ovvero:

- a- approvazione del piano dei fabbisogni del personale e rideterminazione della dotazione organica;
- b- ricognizione annuale delle eccedenze di personale;
- c- approvazione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;

CONSIDERATO che il programma del fabbisogno di personale è compatibile con le disponibilità finanziarie dell'Ente;

RILEVATO che il presente programma sarà previsto nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, di cui all'articolo 170, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nel Bilancio di previsione del triennio corrispondente, di prossima formazione;

VISTO l'articolo 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (***Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016***)), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, contenente disposizioni per il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile;

VISTO l'articolo 1, comma 557, 557-ter e 557 quater della legge n. 296/2006 "Finanziaria 2007" e articolo 3, comma 5-bis, decreto legge n. 90/2014, contenenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale, il cui mancato rispetto comporta il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Segretario Comunale e dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il programma di fabbisogno di personale per il triennio 2020, 2021 e 2022 e il piano occupazionale 2020, nei seguenti contenuti:

a- nuova unità assegnata dall'USR Marche - Sisma 2016 : fabbisogno per 18 ore settimanali di un Istruttore Contabile Direttivo - Categoria D1- , con rapporto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi prorogabili o rinnovabili;

b- precedente unità assegnata dall'USR Marche - Sisma 2016: fabbisogno di 18 ore settimanali di un Istruttore Tecnico e di 18 ore settimanali di un Istruttore Amministrativo, mediante costituzione di due rapporti di lavoro a tempo determinato;

c. servizi di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale: si conferma il fabbisogno di sei ore settimanali indicative, con personale dipendente da altro Ente, avvalendosi della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 557, della legge 311 del 2004;

d. servizi Finanziari: si conferma la gestione associata dei Servizi finanziari con il Comune di

Falerone, per il fabbisogno di 15 ore settimanali, formalizzata con deliberazione Giunta Comunale n. 66 in data 8 ottobre 2019;

e. restante personale a tempo indeterminato: si conferma il personale in servizio, fatto salvo l'eventuale pensionamento del dipendente esterno;

f. Personale a tempo determinato per potenziamento servizi tecnici sisma 2016: si conferma il fabbisogno di un Istruttore Tecnico Direttivo per 18 ore settimanali e determinato di 12 mesi, con onere a carico del bilancio, visto il divieto di costituire due rapporti di lavoro a tempo parziale con onere a carico dello Stato.

2. DI DARE ATTO che ai sensi degli articoli 6 e 33 del d.lgs. n. 165/2001, l'Ente non ha situazioni di soprannumero o condizioni di eccedenza di personale e pertanto non occorre avviare le procedure previste dal predetto articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001 per la ricollocazione del personale in eccedenza.

3. DI FARE SALVA la possibilità, ove si ravvisi la necessità per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, di costituire ulteriori rapporti di lavoro flessibile, nel rispetto dell'articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge N. 78/2010, sul contenimento della spesa del personale.

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai fini informativi alle OO.SS. e alle RSU, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 4 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018.

5. DI TRASMETTERE, inoltre, il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato, tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'articolo 6-ter del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

6. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Revisore dei conti, per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001.

7. DI DARE ATTO che gli oneri della spesa conseguente saranno previsti nel bilancio di previsione 2020/2022, di prossima formazione, dando atto che gli oneri della spesa per le assunzioni per le

ricostruzione post-sisma 2016, saranno interamente assunti a carico del bilancio dello Stato.

8. DI DEMANDARE al Servizio proponente di porre in essere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione.

9. DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale parte integrante del Documento unico di programmazione per il triennio 2020/2022.

10. DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento il documento di programmazione approvato con il presente atto, in presenza di esigenze sopravvenute o per il mutamento del quadro normativo di riferimento.

11. DI COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di pubblicare il presente provvedimento nella sezione *“Amministrazione trasparente”* del sito internet, per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con apporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 33/2013.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: *“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”*;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020, 2021 E 2022 E IL PIANO OCCUPAZIONALE 2020.

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA , li 24-12-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Pasquale Ercoli

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA, li 24-12-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to GIUSEPPE DOTTI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to GILBERTO CARACENI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASQUALE ERCOLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune il 05-02-2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni

Massa Fermana, li 05-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

ESEGUIBILITÀ

-Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Massa Fermana, li 24-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

È copia conforme all'originale.
Li, 05-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasquale Ercoli